

1/4/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=93526&bod...

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>

A "serviziusiliarisicilia" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 1 aprile 2021 - 14:23

(ANL.4)

R.G. n. 1501/2018 Corte di Appello di Palermo - Avv. Tullio Fortuna / S.A.S. s.c.p.a

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza rimetto in allegato alla presente l'ordinanza del 29.03.2021, comunicata in data odierna, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha accolto il ricorso proposto dall'avv. Fortuna.

Cordiali saluti

F.to Avv. Claudio Alongi

Allegato(i)

ORDINANZA CORTE APPELLO 29.03.2021.pdf (269 KB)





CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte, composta dai sigg. Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2) dott. Cristina Midulla | Consigliere |
| 3) dott. Rita Paola Terramagra | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile *ex artt.* 28 della legge 794/1942, 14 del d.lgs. 150/2011, 702-bis ss. c.p.c., recante il n. 1501/2018 r.g., per il quale è stata disposta la trattazione scritta *ex art.* 221 comma VIII del D.l.34/2020, conv. in L. 77/2020; 23 D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020 promosso

DA

Avv .Tullio Fortuna, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;

ricorrente

CONTRO

Servizi Ausiliari Sicilia, società consortile per azioni a totale capitale pubblico, in persona del legale rappresentante pro-tempore

resistente

*Corte di Appello di Palermo
prima sezione civile*



Letti gli atti;

ritenuto che, con ricorso *ex artt.* 28 della legge 794/1942, 14 del d.lgs. 150/2011, 702-bis ss. c.p.c., depositato il 29 giugno 2017, l'avv. Tullio Fortuna ha chiesto la liquidazione dei compensi, in misura pari ad euro 22.019,45 (comprensiva di accessori e interessi di mora maturati fino al deposito del ricorso), per l'attività difensiva svolta nell'interesse della Servizi Ausiliari Sicilia Società consortile P.A.(di seguito Servizi Ausiliari Sicilia) nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 18042/2012, 14388/2012 e 26921/2012 dinanzi alla Corte di Cassazione; che l'adito Tribunale di Palermo, con ordinanza del 7 aprile 2018, ha declinato la propria competenza in favore della Corte di Appello di Palermo; che dinanzi all'indicato giudice il processo è stato riassunto con ricorso del 5 luglio 2018;

considerato che nessuna contestazione la resistente ha sollevato circa l'esistenza del rapporto professionale e la natura dell'attività difensiva espletata dal professionista istante e che l'una e l'altra sono comunque provati dalla documentazione prodotta (cfr. nota del 6 luglio 2012 a firma del Presidente della Beni Culturali – Gestioni e Servizi S.p.A. cui la resistente è subentrata), sussistendo, invece, controversia circa l'ammontare delle somme dovute;

ritenuto che, con la richiamata nota n. 6046 del 6 luglio 2012, la società ha conferito all'avv. Fortuna l'incarico di resistere nel giudizio in

cassazione avverso le pretese esercitate contro la resistente da un gruppo di dipendenti (“ Lucido Romano + 10);

che, con successiva nota n. 6732 del 27 luglio 2012, l’allora società Beni Culturali ha conferito incarico al ricorrente di assistere la società, innanzi alla medesima Corte, anche nel giudizio promosso da un altro gruppo di dipendenti (Caruso +9);

che, in entrambe le note, la società ha precisato che, per la remunerazione della prestazione “ *in via eccezionale e tenuto conto dei tempi strettissimi, si fa riferimento alla parcella pro-forma per i giudizi di appello allegata alla nota del 14 febbraio 2011, previa valutazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche di quanto rilevato dal Collegio Sindacale nel proprio verbale del 31 marzo 2011 e da questa Società nella propria nota n. 2796 del 16 marzo 2011*”;

che nella parcella trasmessa dal ricorrente alla resistente e assunta a protocollo il 21 febbraio 2012, il professionista aveva chiesto euro 2.484,00 per diritti ed euro 4.277,50 per onorari, per un totale di euro 6.761,50, oltre le maggiorazioni di legge;

che, con nota prot. N. 11183 del 4 dicembre 2012, la Beni Culturali spa ha conferito all’avv. Fortuna l’incarico di assistere la società nel giudizio per Cassazione promosso da un ulteriore gruppo di dipendenti (Maddalena +14), in relazione al quale le parti hanno concordemente fissato un compenso di euro 4.050,00, oltre accessori;



che le perplessità dei Consigli di amministrazione e sindacali riportate in premessa e manifestate dalla Servizi Ausiliari Sicilia negli atti di conferimento dell'incarico, in ordine alle modalità di fissazione della remunerazione, risultano poi superate dalla successiva nota prot. N. 169/V del 20 gennaio 2016, anteriore di un giorno rispetto alla data della definizione dei giudizi Lucido e Romano da parte della Suprema Corte (peraltro definiti con sentenze tutte favorevoli alla Società), con la quale la resistente ha comunicato all'avv. Fortuna testualmente "*...restando in attesa dell'esito del giudizio della Corte di Cassazione che la S.V. avrà cura di comunicarci, Le confermiamo che questa Società Le corrisponderà, oltre agli importi pattuiti per le competenze professionali, anche le spese di trasferta, a piè di lista, documentate (aereo, albergo et similia)*";

che pertanto, può ritenersi raggiunta la prova anche del compenso concordato dalle parti;

che non è condivisibile la linea difensiva prospettata dalla società circa la necessità di ricorrere all'applicazione della tariffa professionale per la liquidazione delle spettanze al ricorrente, che presuppone l'assenza di contratto o di convenzione con il cliente;

che, invero, l'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che

sia intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi e, in ulteriore subordine, rimettendone la determinazione al giudice, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale (Cass. 9514/1996; 29212/2019);

che, pertanto, va liquidato al ricorrente il chiesto importo di euro 20.208,96, comprensivo delle maggiorazioni di legge (rimborso spese, cpa e iva), a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nei giudizi innanzi alla Suprema Corte;

che in relazione all'ulteriore aspetto controverso tra le parti, concernente la spettanza all'avvocato Fortuna anche degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 2002 n. 231, la Suprema Corte (Cass. 13858/2013) ha affermato che la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale stipulati tra l'avvocato e un ente pubblico territoriale;

che sulle dette somme competono, pertanto, gli interessi moratori (art. 4 D.lgs. 231/2002), con decorrenza dal 29 giugno 2017, come richiesto dal professionista;

che le spese non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.889,00 oltre rimborso spese generali cpa e iva

p.q.m.

condanna Servizi Ausiliari Sicilia s.a.s. SCPA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'avv. Tullio

